

FAQ PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROFIT

- 1) E' possibile utilizzare la **carta di credito** collegandola al conto corrente dedicato al progetto e quindi pagare quelle spese che vengono effettuate spesso tramite carta di credito, come ad esempio voli aerei?

Come indicato al punto X del bando 'Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari', è obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari. Quindi è possibile e corretto utilizzare anche una carta di credito, collegata al conto dedicato, poiché permette di tracciare la spesa effettuata.

- 2) Nei Paesi Partner, ove non sia possibile pagare con carta di credito, come ci si deve regolare per le **piccole spese** legate al progetto da effettuarsi in contanti? Possono essere contanti personali?

Per le spese in contanti (ove non si possa pagare con mezzi tracciabili, bonifici/carte di credito etc) si può anticipare l'importo, e farsi comunque rilasciare ricevute recanti l'indicazione dell'AID del progetto. In fase di rendicontazione può essere fatto un rimborso a chi ha sostenuto queste piccole somme con addebito al conto di progetto.

Devono essere importi del tutto residuali rispetto ai costi previsti dall'iniziativa e per voci di costo previste nel budget.

- 3) I **costi per il Revisore contabile** che seguirà la rendicontazione per il bando possono rientrare nel progetto e quindi essere inseriti tra i costi rendicontabili?

Se nel piano economico finanziario approvato sono stati previsti e inseriti i costi del revisore contabile, tali costi sono da ritenersi ammissibili e quindi rendicontabili.

In caso di mancato inserimento dei costi nel piano finanziario questi sono da considerarsi non rendicontabili.

- 4) Quando viene erogata la **prima rata** di contributo AICS?

La prima rata viene erogata per stato di avanzamento delle attività che andranno rendicontate tenendo presente ciò che è stato indicato nel piano economico-finanziario per il corrispondente periodo. Per le start-up è prevista la possibilità di richiedere un anticipo della prima rata, in misura non superiore a euro 5.000,00 a fronte della presentazione di un rendiconto entro tre mesi dalla stipula del contratto con AICS (art 5 bis della Convenzione).

- 5) Nelle **attività di comunicazione** del progetto, come si deve utilizzare il logo della Agenzia?

Come previsto dal contratto all'articolo 'Visibilità' e in conformità alle '[Linee guida sulla Comunicazione della Cooperazione Italiana](#)', è necessario dare adeguata visibilità all'Agenzia, anche mediante l'utilizzo del logo AICS.

Prima della pubblicazione di informazioni (anche telematiche), è opportuno sottoporre i materiali al referente AICS dell'iniziativa, concordando i termini e i modi della comunicazione.

Eventuali pubblicazioni devono riportare le info del progetto e citare l'AICS.

- 6) Per i **prodotti da commercializzare**, è possibile utilizzare il logo nel pack del prodotto commercializzato e in vendita al pubblico? E' possibile utilizzarlo anche in stampati informativi per il pubblico o stampati commerciali rivolti al trade?

Si può utilizzare il logo, sottoponendo preventivamente i materiali al referente AICS dell'iniziativa. Per i prodotti da commercializzare si potrà eventualmente, anziché usare il logo, scrivere sul collare del prodotto, o sull'etichetta, la seguente dicitura: "Il prodotto è stato realizzato con il contributo della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" indicando anche il numero AID.

- 7) In caso di **impossibilità** per l'impresa **di dare avvio alle attività** entro i due mesi previsti dalla stipula del contratto, cosa è necessario fare?

E' necessario, come primo atto ufficiale, inviare tramite PEC, una comunicazione di richiesta di sospensione delle attività in cui vengono motivate e dettagliate le ragioni della sospensione.

L'AICS procede a una formale autorizzazione, qualora ne ravvisi la fondatezza. E' utile anche inviare la nuova documentazione (per esempio, cronogramma, piano economico, etc.) rielaborata alla luce della sospensione e evidenziare le differenze con la documentazione originariamente approvata dall'AICS.

Si ricorda che non è consentita alcuna modifica dell'iniziativa che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per l'AICS e che possa alterare gli obiettivi dell'iniziativa. Non sarà, inoltre, ammessa alcuna modifica dell'iniziativa che possa comportare una alterazione del rapporto tra l'apporto monetario del soggetto proponente e il contributo richiesto ad AICS così come previsto nella "proposta economica".

Si ricorda infine che nel periodo in cui opererà la sospensione non sarà possibile effettuare spese di progetto con i fondi dell'AICS.

- 8) Il **contributo AICS** è soggetto a Iva? E a tassazione?

No, i contributi pubblici a fondo perduto non sono soggetti ad Iva, né sono tassati.